



COMUNE DI CAMPOLONGO
MAGGIORE
(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge 241 del 1990, al D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 127 del 1997, al D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni e D. Lgs. 19.6.1997 n. 218.
2. La disciplina regolamentare ha lo scopo di:
 - ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - ottimizzare l'attività amministrativa dell'ente locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello Statuto comunale e negli altri Regolamenti dell'Ente;
 - potenziare le capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'ente locale;
 - attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorchè abrogati alla data della sua entrata in vigore.
4. Per quanto non espressamente previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti.

ARTICOLO 2 – DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate oggetto del presente regolamento sono i tributi comunali, i canoni ed i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere per ogni altra risorsa cui la titolarità spetta al Comune.

ARTICOLO 3 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera dell'organo a ciò deputato entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in modo da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini per l'approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano.

4. In mancanza di deliberazione si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

ARTICOLO 4 – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

ARTICOLO 5 – FORMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse e per ogni singola tipologia di attività, di liquidazione, di accertamento e di riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti locali, ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs 267/2000;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lett. e) del D.Lgs 267/2000 il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.Lgs. 112/99 o ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate dovrà rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini.

ARTICOLO 6 – AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO A TERZI

1. Nello svolgimento dell'attività di verifica, liquidazione e di controllo dei tributi locali, viene garantito il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 675/96 contenente la disciplina sulla privacy.
2. Nel caso di affidamento dell'incarico a concessionario, nel capitolato o nel contratto di concessione del servizio dovranno essere specificati gli obblighi dell'incaricato in ordine all'osservanza dei principi della citata legge 675/96.

ARTICOLO 7 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate i funzionari o capisettore dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel Piano delle Risorse e degli Obiettivi.

2. Spetta alla Giunta comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate col Piano delle Risorse e degli Obiettivi.
3. Il funzionario o caposettore responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.

ARTICOLO 8 – ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato, verificare che quanto dichiarato e versato dal soggetto passivo a titolo di tributi o canoni, corrisponda ai suoi effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo del territorio.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 241/90, con esclusione delle norme di cui agli articoli dal 7 al 13.
3. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
4. Il funzionario o caposettore responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, specificare le procedure e ottimizzare i risultati.
5. Quando non sussistono prove certe dell'inadempimento da parte del contribuente e prima di emettere un provvedimento di accertamento, il funzionario responsabile invita quest'ultimo a fornire chiarimenti, adeguandosi a quanto previsto dalla legge.
6. I controlli vengono effettuati sulla base di criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
7. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L. 212/2000 non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della L. 241/90, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

ARTICOLO 9 – LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità, legalità, imparzialità e trasparenza per il cittadino.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune portare a conoscenza della cittadinanza i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
3. Il provvedimento di liquidazione dovrà avere forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, con

comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

ARTICOLO 10 – ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie e' svolta dal comune, a mezzo dei funzionari incaricati quali responsabili della singola entrata, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati dalle norme in vigore. Al contribuente deve essere notificato apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati i seguenti elementi:
 - a) il presupposto di imposta;
 - b) le motivazioni;
 - c) il periodo di riferimento;
 - d) l'aliquota applicata;
 - e) l'importo dovuto
 - f) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il nominativo del Responsabile del procedimento;
 - g) l'autorità presso cui è possibile promuovere un riesame anche in merito dell'atto in sede di autotutela;
 - h) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere per l'impugnazione dell'atto.
2. La richiesta al cittadino di importi corrispondenti a canoni di natura non tributaria per i quali a seguito dell'attività di controllo risulta che e' stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo messo comunale o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti del Comune e tale soggetto.
5. Ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000 gli atti di accertamento sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della L. 241/1990, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Ente.
6. L'avviso di accertamento dell'imposta deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'avviso che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
7. Le somme dovute dal contribuente a seguito di avvisi di liquidazione o di accertamenti possono essere rateizzate.
8. Le rate hanno scadenza bimestrale e non possono essere più di sei.

9. La rateizzazione deve essere chiesta per iscritto dal contribuente, che dovrà indicarne i motivi e la definizione della stessa compete al funzionario responsabile dell'imposta.
10. Ai fini della rateizzazione si tiene conto delle condizioni economiche del contribuente desumibili da informazioni assunte dall'ufficio.
11. Le decisioni del funzionario non sono sindacabili.

ARTICOLO 11 – SISTEMA SANZIONATORIO

1. Le sanzioni nei confronti dei contribuenti che non rispettano gli obblighi tributari sono irrogate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge, con particolare riferimento ai decreti Lgs. 471, 472, 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune può dettare criteri volti ad indirizzare la suddetta attività di irrogazione.
3. Ai sensi dell'art. 10 della L. 212/2000 non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'Ente, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Ente stesso.
4. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun addebito d'imposta.

ARTICOLO 12 – TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, e' abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore nei casi previsti dalla legge, il funzionario responsabile della singola entrata o altro soggetto che abbia i requisiti e che sia delegato secondo la normativa vigente, ovvero il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il comune ed il concessionario ex art. 52 del D. Lgs. 446/97 debbono farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 13 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Agli effetti dei tributi comunali, l'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti emessi dall'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. Gli effetti si estendono anche ai coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'Ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'Ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

ARTICOLO 14 - COMPETENZE

1. Competente alla definizione è il funzionario responsabile dell'entrata preposto alla funzione di accertamento.

ARTICOLO 15 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificatori dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

ARTICOLO 16 - PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento avviato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, può rivolgere ai contribuenti,

costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio, non riveste carattere di obbligatorietà.

ARTICOLO 17 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni della ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo concordato, viene dato atto succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

ARTICOLO 18 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige il duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore speciale, munito di procura autenticata e dal funzionario responsabile del tributo o suo delegato.
2. La procura non dev'essere autenticata se il procuratore appartiene alla seguente lista di soggetti:
 - coniuge;
 - parenti o affini entro il quarto grado;
 - dipendenti di persone giuridiche.
3. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi di fatto e di diritto e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ARTICOLO 19 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento o in fax o in fotocopia. L'ufficio a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla TARSU (D.lgs. n. 507/93 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, elevabile a otto rate se la somma dovuta supera i dieci milioni.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento. Qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio, calcolato dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, ragguagliato al vigente tasso legale su base annuale.
6. L'ufficio qualora le somme rateizzate superino l'importo di £. 10.000.000= (comprensivo di interessi e sanzioni) può richiedere adeguata garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. n. 633 del 26.10.72, per il periodo di rateizzazione del detto importo, aumentato di un anno.
7. In caso di mancato versamento anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente perderà il beneficio della riduzione della sanzione e si provvederà alla riscossione di quanto non versato mediante procedura coattiva.

ARTICOLO 20 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del presente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ARTICOLO 21 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano, ove previste dalla normativa, nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni dell'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione e concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI PER SEMPLIFICARE L'ATTIVITÀ D'ACCERTAMENTO, RIDURRE I COSTI ED ACCELERARE LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI EVASI

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura non sufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, è facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.
2. E' facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:
 - a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
 - b) della metà degli interessi liquidati.
3. La quietanza dev'essere depositata o trasmessa all'Ufficio Tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE IL RAVVEDIMENTO

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/97, si applicano anche oltre i termini ivi previsti e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

ARTICOLO 24 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DI TRIBUTI

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge n. 6 del 2 marzo 1989, si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5% semestrale, previsti dall'art. 3, comma 141, della legge 662/96.
2. Il tasso di interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della legge n. 146/98.
3. In caso di variazioni del tasso di interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati – anche agli effetti dei tributi comunali – dall'art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.

ARTICOLO 25 - INTERESSI PER IL MANCATO PAGAMENTO DI SANZIONI

1. Le sanzioni per violazioni alle norme sui tributi comunali, accertate prima dell'1.4.98 non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

ARTICOLO 26 - INTERESSI PER RITARDATO RIMBORSO

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 13 del D.lgs. 472/97 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

ARTICOLO 27 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

ARTICOLO 28 - ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguere parzialmente l'effetto.

ARTICOLO 29 - RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 5%.
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
 - a) in L. 20.000 per la tassa rifiuti solidi urbani interni (TARSU);
 - b) in L. 20.000 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP);
 - c) in L. 20.000 per la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
 - d) in L. 20.000 per la tassa sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
 - e) in L. 20.000 per l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
 - f) in L. 20.000 per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), in caso di adozione di specifico Regolamento.

ARTICOLO 30 - IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.

1. l'Amministrazione Comunale procede, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
 - d) doppia imposizione o tassazione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti;

- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibili dall'Amministrazione Comunale.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

ARTICOLO 31 - CRITERI DI PRIORITÀ E OPPORTUNITÀ

1. nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

ARTICOLO 32 - ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.

1. il potere di annullamento , di revoca o di rinuncia all'imposizione spetta al Responsabile dell'Entrata che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario Comunale.
2. Se l'importo della pretesa tributaria fatta valere con l'atto che si intende annullare è superiore a 10 milioni di lire, il Responsabile dell'entrata o tributo deve acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale.

ARTICOLO 33 - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al Responsabile che ha emanato l'atto.

ARTICOLO 34 - RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune.
2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio Comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'Ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 35 - AGGIORNAMENTO DEI VALORI

1. I valori di cui al terzo comma dell'art. 29 del presente regolamento potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli indici ISTAT.

ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di chiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

ARTICOLO 37 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2001.